

Concorsi pubblici: secondo il Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia, la Pa ha ampio potere discrezionale

Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana del 1.4.2020, N. 230

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un ente pubblico siciliano ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di alcuni operatori tecnici, concorso pubblico successivamente revocato dallo stesso ente.

Alcuni partecipanti a detto concorso hanno allora adito il Tar per la Sicilia al fine di ottenere l'annullamento della revoca del concorso medesimo, nonché il riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza della revoca del predetto concorso.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, riconoscendo alla Pubblica amministrazione la facoltà di revocare il bando introduttivo e i conseguenti atti.

Avverso la sentenza del Tar per la Sicilia gli interessati si sono rivolti al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sostenendo sostanzialmente come il provvedimento impugnato debba essere considerato viziato da eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in via preliminare, ha evidenziato che solo con l'approvazione della graduatoria di merito e l'indicazione dei candidati vincitori del concorso i vincitori di una procedura concorsuale potranno essere assunti con un provvedimento di nomina e solo da tale ultimo momento la posizione giuridica del partecipante ad un concorso diviene di diritto soggettivo, rimanendo invece tutte le fasi precedenti la posizione giuridica di mera aspettativa. Questo fa ritenere che in capo all'Amministrazione, prima che sorga una posizione di diritto soggettivo, permane ampia facoltà di monitorare l'esistenza o meno del pubblico interesse a portare a compimento la procedura concorsuale. All'uopo il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 554/2013, laddove viene affermato che "appartiene alla più ampia valutazione di merito dell'amministrazione la scelta del momento in cui bandire il concorso per la copertura di posti vacanti in organico, nonché l'individuazione del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente. Sempre in via discrezionale l'amministrazione può intervenire con atto di revoca su una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva".

L'ampio potere discrezionale riconosciuto alla Pubblica amministrazione rileva anche relativamente alla perimetrazione del contenuto delle motivazioni che necessitano per giustificare la mancata conclusione del procedimento di assunzione.

Ciò stante il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con sentenza dell'1.4.2020, ha respinto il ricorso in argomento, confermando la sentenza di primo grado.